



CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 31

Data 28/03/2012.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore **09.37**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria urgente in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

- | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1) SERVADIO | FAUSTO Sindaco | 17) CROCETTA | LUIGI |
| 2) TREGGIARI | EMANUELA Presidente | 18) MARINELLI | GIAN LUCA |
| 3) CUGINI | GIULIANO | 19) MONACO | ELIS |
| 4) SERAFI | CARLO | 20) RIGHINI | GIANCARLO |
| 5) TADDEI | FABIO | 21) CERINI | GIANNI |
| 6) CIAFREI | GIULIA | 22) BORRI | GIANNI |
| 7) CESTRILLI | GIANFRANCO | 23) QUAGLIA | CARLO |
| 8) BARRACCHIA | DANIELE | 24) D'ANDREA | FABIO |
| 9) PALLOCCA | MASSIMO | 25) TRIVELLONI | GIAN LUCA |
| 10) DE SANTIS | FRANCO | 26) CIARCIA | MARILENA |
| 11) CIARLA | MASSIMO | 27) LADAGA | SALVATORE |
| 12) D'ANDREA | PATRIZIO IVO | 28) NARDINI | FRANCESCO |
| 13) BAGAGLINI | VALTER | 29) SORRENTINO | TULLIO NICOLA |
| 14) BAGAGLINI | VINCENZO | 30) CUGINI | ROLANDO |
| 15) TRENTA | ROMINA | 31) ANDOLFI | MASSIMO |
| 16) ROSSI | DANILO | | |

Presiede la seduta la Dott.ssa **EMANUELA TREGGIARI**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa **ROSSELLA PROSPERI**

Presenti al momento della votazione n. 19.

Assenti i Consiglieri **Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Rolando Cugini, De Santis, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino, Trivelloni.**

Relaziona l'Assessore **Adalberto Palmieri.**

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i Consiglieri **Giuliano Cugini, Patrizio Ivo D'Andrea, Rolando Cugini.**

Su proposta del Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario Dott.ssa **Ramona Vannelli.**

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere del funzionario Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 (All. A);

VISTO l'emendamento all'art. 9 del Regolamento, presentato dal Consigliere Vincenzo Bagagnoli ed approvato in corso di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito, con decorrenza dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per altri aspetti alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili espressamente richiamate;

RILEVATO che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che l'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

RILEVATO che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i suddetti atti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2012;

VISTO il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio dell'ente ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi;

RICHIAMATI i successivi commi dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

- il comma 3, il quale stabilisce che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo;
- il comma 4, il quale dispone che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è calcolato sulla base delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, applicando specifici moltiplicatori per le diverse categorie catastali;
- il comma 6, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 che riduce l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, lasciando facoltà ai comuni di modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 8 che riduce l'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge n. 133/1994, lasciando facoltà ai comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- il comma 9 che dà facoltà ai comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

RILEVATO che il comma 10 del richiamato articolo dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, e concede la facoltà ai comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e precludendo in tal caso la possibilità di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

RILEVATO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, inerente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al successivo comma 11, la quota pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", nonché al vigente regolamento generale delle entrate comunali, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 15/10/2009 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Velletri ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 251, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

RILEVATO, inoltre, che il successivo comma 3 dispone che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

VISTO il comma 4 del richiamato art. 251 che prevede il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;

DATO ATTO che la determinazione del regolamento e delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 in merito alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 17, voti contrari n. 2 (D'Andrea Fabio, Nardini), su n. 19 presenti e n. 19 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

1. di avvalersi della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante del medesimo (ALL. C);
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;
3. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. **Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 19, su n. 19 presenti e n. 19 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.**



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. 31 del 28-03-2012

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28-03-2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 12 MAR. 2012

Il Responsabile del Servizio
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Ramona Vannelli

Parere in ordine alla sola regolarità contabile: _____

COPERTURA FINANZIARIA

Al:

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "B" alla deliberazione di

C.C. n. 31 del 28-03-2012

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28-03-2012

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera n. 7 del 12 marzo 2012. "Modifica art. 3.

Per la sussistenza della edificabilità delle aree, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 504/92 è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali attuativi comunali, definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti, a condizione che sia attuabile la immediata edificabilità dei suoli"

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica:

Si esprime parere non favorevole poiché l'emendamento è in contrasto con l'art. 36, comma 2, del DL N.223 del 4.7.2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 4.8.2006, il quale espressamente recita:

" Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."

La potestà regolamentare dell'Ente locale ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.lgs.446/1997 non può eccedere i limiti ivi previsti. L'art. così recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

Il Responsabile del Servizio

ALL. e

COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato.
- Art. 3 - Area fabbricabile.
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.
- Art. 6 - Fabbricato parzialmente costruito.

TITOLO II - Dichiarazioni, accertamento e controlli

- Art. 7 - Dichiarazioni.
- Art. 8 - Accertamento dell'imposta.
- Art. 9 - Attività di controllo.

TITOLO III - Versamenti e rimborsi

- Art. 10 - Versamenti e riscossione.
- Art. 11 - Rimborsi.

TITOLO IV - Criteri di applicazione dell'imposta e agevolazioni

- Art. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni.
- Art. 13 - Abitazione principale.
- Art. 14 - Esenzioni.
- Art. 15 - Immobili posseduti da enti non commerciali.
- Art. 16 - Pertinenze dell'abitazione principale.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 17 - Rinvio.
- Art. 18 - Entrata in vigore.

TITOLO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della medesima.
3. Il soggetto passivo dell'imposta municipale propria è individuato dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibile, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali e le norme espressamente richiamate del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Velletri (provincia di Roma).

ART. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

ART. 3 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali, definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti.

ART. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente 1° comma.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

ART. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale possono essere considerate come terreno agricolo se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997; la finzione giuridica conseguentemente non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
3. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

ART. 6 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II - Dichiarazioni, accertamento e controlli

ART. 7 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi, nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo, devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune e denunciare le modificazioni successivamente intervenute con le modalità previste dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. In caso di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente da parte del legislatore sulle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, le medesime saranno direttamente applicabili senza necessità di specifico recepimento nel regolamento comunale.

ART. 8 - Accertamento dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono effettuate secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Al Comune spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta spettante allo Stato.
3. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ART. 9 - Attività di controllo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale comunale addetto alle operazioni di controllo sull'imposta municipale propria nella misura delle pratiche effettivamente esaminate ed evase oltre lo standard minimo stabilito che la Giunta Comunale stabilirà secondo un progetto obiettivo da istituire e finalizzato alle operazioni descritte.

TITOLO III - Versamenti e rimborsi

ART. 10 - Versamenti e riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare se persona fisica anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento eseguito secondo le modalità stabilite con specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data successiva comunicazione dell'errore all'ente interessato.

ART. 11 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso e previo provvedimento dell'ente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

TITOLO IV - Criteri di applicazione dell'imposta e agevolazioni

ART. 12 - Base imponibile, detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio Comunale l'adozione e la modificazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, nonché la determinazione delle aliquote dell'imposta e delle detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni.
2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4. Sono esenti dall'imposta, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, i terreni agricoli del Comune di Velletri in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ART. 13 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale è considerata tale per espressa previsione legislativa l'unità immobiliare appartenente al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta.

ART. 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D. Lgs n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

ART. 15 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 16 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

ART. 17 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", nonché al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 18 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 1001051000

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28.03.2012.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Adalberto Palmieri ad illustrare la proposta deliberativa al punto 4) all'o.d.g., avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria".

- **ENTRANO i Consiglieri Barracchia, Monaco, Taddei, Vincenzo Bagaglini, Nardini e De Santis.**
- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/31).**
- **Assenti n. 13 Consiglieri (Andolfi, Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, D'Andrea Fabio, Ladaga, Quaglia, Righini, Serafi, Sorrentino, Pallocca, Trivelloni).**

Il Presidente invita l'Assessore Adalberto Palmieri ad illustrare la proposta deliberativa al punto 4) avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria".

Interviene, dunque, l'Assessore Palmieri dando lettura della stessa.

Poi il Presidente apre la discussione sulla proposta.

Intervengono i Consiglieri Nardini, Ciarla, De Santis.

- **ENTRANO i Consiglieri Ladaga, Serafi e Trivelloni.**
- **Presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri. (Presenti n. 21/31).**
- **Assenti n. 10 Consiglieri (Andolfi, Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, D'Andrea Fabio, Quaglia, Righini, Sorrentino, Pallocca).**

Intervengono poi i Consiglieri Trivelloni e Vincenzo Bagaglini.

Quest'ultimo, al termine del proprio intervento, chiede breve sospensione dei lavori per proporre emendamento alla proposta.

Interviene il Sindaco.

Interviene il Presidente del Consiglio sull'eccezione sollevata dal Consigliere Trivelloni sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Poi il Presidente, alle h. 10.56, sospende la seduta.

Alle h. 11.21 il Presidente riapre e dispone la verifica del numero legale.

- **Procedutosi a verifica elettronica palese, risultano presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino).**

La seduta è dichiarata valida.

Poi il Presidente dà atto della presentazione di due emendamenti alla proposta, rispettivamente a firma del Consigliere Francesco Nardini e del Consigliere Vincenzo Bagaglini.

Il Presidente dà lettura degli emendamenti presentati, di seguito trascritti:

EMENDAMENTO N. 1.

“Art. 3 Per la sussistenza della edificabilità delle aree, come questa risulta definita dall’art. 2, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 504/92 è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica negli strumenti urbanistici generali o attuativi comunali, definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti, a condizione che sia attuabile la immediata edificabilità dei suoli.

F.to: Cons. Francesco Nardini.

Il parere espresso dal Dirigente Ufficio Finanziario, sull’emendamento presentato in ordine alla regolarità tecnica (ALL. B) è il seguente:

Si esprime parere non favorevole poiché l’emendamento è in contrasto con l’art. 36, comma 2, del DL n. 223 del 4.7.2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 4.8.2006, il quale espressamente recita:

“Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.”

La potestà regolamentare dell’Ente locale ai sensi dell’art. 52, comma 1, D. Lgs. 446/1997 non può eccedere i limiti ivi previsti. L’art. così recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”

F.to: il Responsabile del Servizio Dott.ssa Ramona Vannelli.”

EMENDAMENTO N. 2.

All’art. 9, comma 1, sono cassate le parole “**di una percentuale del gettito riscosso**” ed inserite in luogo di quelle, le seguenti parole “**nella misura delle pratiche effettivamente esaminate ed evase oltre lo standard minimo stabilito**”.

F.to: i Consiglieri Vincenzo Bagaglini, Rolando Cugini, Franco De Santis, Fabio Taddei, Gianni Cerini, Gian Luca Trivelloni.”

Poi il Presidente apre la discussione sugli emendamenti presentati.

Interviene il Consigliere Nardini.

Interviene il Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Ramona Vannelli.

Poi interviene il Consigliere Vincenzo Bagaglini.

Intervengono i Consiglieri Rolando Cugini e Cestrilli.

Interviene il Sindaco.

Poi il Presidente del Consiglio apre le dichiarazioni di voto sul primo emendamento, presentato dal Consigliere Nardini.

Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Nardini e De Santis.

Poi il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Nardini.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento presentato dal Consigliere Nardini è **RESPINTO** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino).**
- **Votanti n. 21.**
- **VOTI CONTRARI N. 15, VOTI A FAVORE N. 6 (Bagaglini Vincenzo, D'Andrea Fabio, De Santis, Nardini, Taddei, Trivelloni), ASTENUTO n. 1 (Cugini Rolando), su n. 22 PRESENTI e N. 21 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio apre le dichiarazioni di voto sul secondo emendamento, presentato dal Consigliere Vincenzo Bagaglini.

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Marinelli, Fabio D'Andrea, Vincenzo Bagaglini.

Poi il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Vincenzo Bagaglini.

Procedutosi a votazione elettronica palese, l'emendamento è **APPROVATO** all'**UNANIMITA'** dei presenti con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino).**
- **Votanti n. 22.**
- **VOTI A FAVORE n. 22, su n. 22 PRESENTI e N. 22 VOTANTI.**

Poi il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa al punto 4) all'o.d.g, così come emendata.

Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Marinelli, Vincenzo Bagaglini, Nardini.

- **ESCONO i Consiglieri Rolando Cugini, De Santis e Trivelloni.**
- **Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/31).**
- **Assenti n. 12 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino, Cugini Rolando, De Santis, Trivelloni).**

Poi il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta deliberativa emendata.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/31).**
- **Assenti n. 12 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Cugini Rolando, De Santis, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino, Trivelloni).**
- **Votanti n. 19.**
- **VOTI A FAVORE n. 17, VOTI CONTRARI n. 2 (D'Andrea Fabio, Nardini), su n. 19 PRESENTI e N. 19 VOTANTI.**

Poi il Presidente pone in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione.


Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/31).**
- **Assenti n. 12 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Cugini Rolando, De Santis, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino, Trivelloni).**
- **Votanti n. 19.**
- **VOTI A FAVORE n. 19, su n. 19 PRESENTI e N. 19 VOTANTI.**


Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Emanuela Treggiari)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Prospero)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
27 APR. 2012 per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.
Addi 27 APR. 2012

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
sino al
Addi

Il Messo Comunale
.....

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossella Prospero



Il Messo Comunale
.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;
Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale
